

CONTRATTO DI  
**COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Tra

Il Committente ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI VERONA, codice fiscale 80020480234, sito in Viale Palladio 42 a Verona, qui rappresentata dalla Presidente in carica dottoressa Speri Marta

e

la Collaboratrice sig.ra MECHIS VALENTINA, nata a Rovigo il 06/02/1991, c.f. MCHVNT91B46H620H, residente a Concadirame (Rovigo) in Via Bassa 66/a e domiciliata a Bussolengo (Verona) in Via Asiago 55,

**premesse**

- che il Committente è un ordine professionale con propria natura giuridica , per la quale intende avvalersi dell'apporto del lavoro del Collaboratore per raggiungere i seguenti obiettivi:  
gestione amministrativa, finanziaria e di segreteria;
- che a sua volta il Collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa intellettuale;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa in base all'art. 409 n. 3 del cod. proc. Civ. e nel rispetto dell'attuale normativa.

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

**si stipula il seguente contratto:**

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto.

2. Il collaboratore, nell'ambito della propria esperienza e professionalità, si impegna ad effettuare la prestazione al fine di ottenere gli obiettivi indicati in premessa.

3. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente, e in modo prevalentemente personale senza alcun vincolo di subordinazione.

Le parti si danno atto che l'attività richiesta non è caratterizzata dalla contemporanea presenza di prestazione prevalentemente personale del collaboratore, né di elementi di continuità, né di etero organizzazione da parte del committente e che quindi la stessa possiede i requisiti di una collaborazione genuina ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015. In particolare il committente si impegna a non organizzare la prestazione adattandola alle esigenze della propria organizzazione aziendale salvo che, ad esempio, la presenza del collaboratore sul luogo di lavoro e/o il rispetto degli orari aziendali non sia funzionale alla realizzazione dell'oggetto della collaborazione.

4. Il committente si impegna a non svolgere alcuna etero organizzazione nei confronti del collaboratore, salvo che per l'apprestamento del posto di lavoro e degli eventuali strumenti aziendali che devono essere utilizzati.

5. Il committente si impegna a non svolgere in alcun modo forme di etero direzione dell'attività del collaboratore, né esercitare alcun potere disciplinare. Il collaboratore a sua volta non potrà esercitare alcun potere di direzione o organizzazione nei riguardi

dei lavoratori dipendenti della committente se non autorizzati precedentemente dalla committente oppure nei limiti concordati di volta in volta.

6. Il collaboratore dovrà svolgere a favore del committente le seguenti prestazioni:

- coordinamento dell'ufficio amministrativo e di segreteria;

7. Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e al compenso spettante.

8. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dal tipo di prestazione e dall'interesse del committente.

9. Il contratto di collaborazione avrà durata di 12 mesi a decorrere dal 12.01.2025 fino al 31.12.2025 , salvo comunicazione da parte della committente almeno 5 giorni prima della scadenza, di voler rinnovare il contratto. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 10 giorni.

10. Per l'incarico compreso fra il 12 novembre e il 12 gennaio 2025, il committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo **lordo mensile: 564,00** euro a cui il committente si impegna ad applicare le ritenute contributive e fiscali.

11. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro il giorno 15 del mese successivo la prestazione.

12. Il rimborso delle spese sostenute e documentate dal collaboratore, per viaggio, vitto e alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal proprio comune di domicilio fiscale o

dalla sede del committente dove viene svolta la collaborazione, spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dalla committente.

13. In ogni caso di cessazione del presente contratto non imputabile al collaboratore, quest'ultimo avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata.

14. Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede: gli è, in particolare, fatto divieto di divulgare qualsiasi notizia relativa al committente, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

15. Il collaboratore è responsabile di eventuali ritardi e irregolarità nella realizzazione delle attività concordate nel presente contratto, fatto salvo il caso di forza maggiore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 11.01.2025

La Presidente

**Marta Speri**

La collaboratrice

**Valentina Mechis**